

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA



Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO
Settore VIII – Servizio Paesaggio

☎+039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 ✉ e-mail: paesaggio@comunebarano.it ✉ e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Comado Buono, 1– 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 85 DEL 10.09.2019

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO
(art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

- OGGETTO:** Permesso di Costruire prot. com. n. 3702 del 24.05.2019.
“Progetto per la messa in sicurezza di un costone nell’ambito nel procedimento di esecuzione di cui alla Sentenza n. 4303/2012 della Corte di Appello di Napoli”, immobile sito in Barano d’Ischia (NA) alla loc. Fasano - Maronti, in catasto al foglio n° 32 p.lla n. 145-169-170.
- DITTA:** Sig. CACACE PAOLO nata a Napoli il 08.01.1969 ed ivi residente alla via Piazzetta Arenella n. 7/B.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- **che** con PdC prot. com. n. 3702 del 24.05.2019, il sig. PAOLO CACACE nato a Napoli il 08.01.1969 ed ivi residente alla via Piazzetta Arenella n. 7/B, C.F.:CCC PLA A62A08 F839M, quale CTU nominato dal Tribunale di Napoli – sez. distaccata di Ischia il 19.12.2018, ha trasmesso PdC, ai sensi del DPR 06.06.2001, n° 380 e ss. mm. ed ii, con richiesta di autorizzazione paesaggistica con i relativi allegati tecnici a firma dello stesso ing. Paolo Cacace, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n°10230, per “**la messa in sicurezza di un costone nell’ambito nel procedimento di esecuzione di cui alla Sentenza n. 4303/2012 della Corte di Appello di Napoli**”, il tutto riferito all’immobile sito in Barano d’Ischia (NA) alla loc. Fasano - Maronti, in catasto al foglio n° 32 p.lla n. 145-169-170;
- **che** nella Proposta di accoglimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata detto CTU veniva per refuso erroneamente indicato quale proprietario dell’immobile;
- **che** per l’esecuzione degli interventi previsti nella suddetta istanza di Permesso di Costruire, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessita la preventiva **Autorizzazione Paesaggistica**, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l’art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall’art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l’esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell’art. 1 della Legge sopraindicata;
- il Piano Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l’art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "P.I. – Protezione Integrale"** del vigente **P.T.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, con scheda istruttoria del 21.06.2019, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;
- **che** l'intervento può essere ascrivibile alla fattispecie indicata al n° **B.40**, dell'elenco di cui all'allegato "B" del D.P.R. n°31/2017 e non interdetti da specifica prescrizione d'uso del paesaggio contenuta nel Piano Paesistico vigente nell'area oggetto della previsione di modificazione;
- **che la Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 12, punto n.1 del 04.07.2019** ha espresso il seguente parere: *".....omissis... la Commissione esaminata la pratica, vista la scheda istruttoria e rilevato che trattasi, così come dichiarato dal progettista, di un intervento di consolidamento di un costone non interessato da problemi di instabilità globale, ma solo di fenomeni erosivi superficiali ubicato nell'area di Costa dei Maronti e che lo stesso è visibile dal mare; rilevato altresì che l'intervento proposto con apposizione di uno strato di gunita superficiale non trova applicazione nell'ambito del territorio comunale e ne tanto meno nella medesima area di costa. La Commissione esprime parere favorevole all'unanimità limitatamente al rivestimento corticale eseguito con chiodi, funi e reti a doppia torsione, precisando ulteriormente l'esclusione dell'utilizzo della gunita, in quanto in contrasto con i dettami dell'Art. 8 del P.T.P. che prevede che gli interventi di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di ingegneria naturalistica..omissis....."*;
- **che** con la Relazione Tecnica Illustrativa del 11.07.2019, il Responsabile per il Paesaggio, Ing. Vincenzo Marziano, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha ritenuto "l'istanza procedibile sotto il profilo paesaggistico" con la prescrizione che venga escluso l'utilizzo della gunita;
- **che** con nota **prot. n. 5097 del 11.07.2019**, veniva trasmessa al MIBAC - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la suddetta *Relazione tecnica illustrativa* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola e **che** detta documentazione veniva ricevuta dalla Soprintendenza in data 19.07.2019 (giusta ricevuta in atti);
- **che**, in merito all'istanza in oggetto, alla **data del 10.09.2019** (giusta attestazione prot. n. 6480 emessa in pari data dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;

VISTO:

- l'art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. n° 42/2004 *"Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione."*
- il comma 3 dell'art. 17-bis. *"Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici"* della Legge 241 del 07.08.1990, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015;
- la Circolare del MIBACT N° 27158 del 10.11.2015;
- il parere n. 1640 del 2016 reso dal Consiglio di Stato;
- la Circolare del MIBACT N° 21892 del 20.07.2016;

CONSIDERATO:

- per quanto sopra che alla data del 10.09.2019 non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, è da ritenersi formato il relativo **silenzio assenso**;

RITENUTO:

- **pertanto**, ai sensi dell'art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. n° 42/2004 *"Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione."*, **di dover dare** esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data 04.07.2019 dalla Commissione per il Paesaggio con la prescrizione della *"esclusione dell'utilizzo della gunita, in quanto in contrasto con i dettami dell'Art. 8 del P.T.P. che prevede che gli interventi di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di ingegneria naturalistica"*.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale e prot. n. 8909 del 11.12.2018 ed a seguito dell'istruttoria eseguita dal R.U.P., per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto *"Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali"*;

R I L A S C I A
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al sig. **PAOLO CACACE** nato a Napoli il 08.01.1969 ed ivi residente alla via Piazzetta Arenella n. 7/B, C.F.:CCC PLA A62A08 F839M, quale CTU nominato dal Tribunale di Napoli – sez. distaccata di Ischia il 19.12.2018, in riferimento all'istanza di P.d.C. ai sensi del DPR 380/01 e ss. mm. ed ii per **"la messa in sicurezza di un costone nell'ambito nel procedimento di esecuzione di cui alla Sentenza n. 4303/2012 della Corte di Appello di Napoli"**, il tutto riferito all'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla loc. Fasano - Maronti, in catasto al foglio n° 32 p.lla n. 145-169-170, come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., **in conformità al parere favorevole reso in data 04.07.2019 dalla Commissione per il Paesaggio con la prescrizione della "esclusione dell'utilizzo della gunite, in quanto in contrasto con i dettami dell'Art. 8 del P.T.P. che prevede che gli interventi di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di ingegneria naturalistica"**.

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile e fatti salvi eventuali diritti di terzi.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati, nonché per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado"*.

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico

(geom. **Mattia Florio**)



Il Responsabile per il Paesaggio
(ing. **Vincenzo Marziano**)

